

STATUTO

MASSIMO VENTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARCALLO CON CASONE MI VIA
EDISON 45

Numero REA: MI - 1215665

Codice fiscale: 08040140157

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep. n. 36274/9989

Società: COOPERATIVA SOGUE MARINO VENTURA per la Solidarietà
Sogues Coop. a.r.l.
Assemblea Straordinaria del 2 dicembre 2004

[illegible]

Memo, Glens, Zurich

2 di 5

personale specializzato; l'elaborazione e la comparazione numerica e grafica di dati; l'elaborazione di strategie aziendali e, in genere, la prestazione di servizi volti alla ottimizzazione della gestione e della produzione aziendali, comunque non comportanti assunzione di responsabilità tipiche degli iscritti in albi o elenchi professionali.

Essa potrà inoltre compiere, nell'osservanza dei vincoli, limiti e divieti di legge, qualunque altra operazione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

4) SCAMBI MUTUALISTICI

Gli scambi mutualistici coi soci avvengono sulla base di regolamento predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea.

La società potrà scambiare anche con terzi.

5) RISTORNI

I criteri generali di ripartizione dei ristorni, cui dovrà attenersi l'organo amministrativo nell'emanare eventuali regolamenti dettagliati da approvarsi dall'assemblea, sono i seguenti:

- a) proporzionalità, non solo quantitativa, ma anche qualitativa con gli scambi mutualistici coi soci cooperatori;
- b) insussistenza di una priorità di distribuzione fra ristorni e dividendi;
- c) insussistenza di un diritto del socio alla distribuzione dei ristorni prima di una conforme delibera assembleare;
- d) possibilità di previsione regolamentare di criteri di distribuzione dei ristorni su base anche solidaristica, in aggiunta a quelli su base quantitativa e qualitativa.

6) REQUISITI DEI SOCI

Possono diventare soci cooperatori coloro che sono in possesso di idonea preparazione professionale, attestata da diplomi di scuole di settore o dal preatto svolgimento, per almeno due anni, delle attività di cui all'oggetto sociale, presso altre strutture.

Sono ammessi, nei limiti e con le modalità di legge, anche soci volontari.

Il trattamento dei soggetti svantaggiati è quello previsto dalla Legge.

Possono diventare soci cooperatori anche soggetti sforniti dei requisiti dell'arte o mestiere, al fine della loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, a condizione della loro effettiva e costante partecipazione a tutte le iniziative all'uopo promosse dalla cooperativa e del conseguimento degli obiettivi formulati nei singoli programmi.

Il loro numero non può superare il terzo del numero del totale dei soci cooperatori.

Essi costituiscono una categoria speciale.

Ad essi è attribuito un quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

La procedura di ammissione dei soci è quella di legge.

7) QUOTE

Il capitale sociale è diviso in quote, del valore nominale minimo e massimo di legge.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

8) TRASFERIBILITA' DELLE PARTECIPAZIONI

Il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi o per causa di morte è regolato dalla legge.

9) RECESSO ED ESCLUSIONE

Oltreché nei casi di Legge, può recedere dalla società il socio cooperatore che abbia perso i requisiti di ammissione per causa a lui non imputabile.

Il socio cooperatore può essere escluso dalla società, oltreché nei casi di Legge, quando:

- a) non effettui, per causa a lui imputabile, scambi mutualistici con la società per un periodo superiore a due anni;
- b) in relazione al connesso rapporto mutualistico di prestazione di lavoro subordinato, venga licenziato per giusta causa, o abbia rassegnato le proprie dimissioni senza giusta causa.

10) LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitato al socio, la liquidazione avverrà nei modi di legge.

11) DOMICILIO, COMUNICAZIONI E ADUNANZE TRAMITE TELECOMUNICAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, per i loro rapporti con la società, ove non già risultante e opponibile in base al sistema pubblicitario d'impresa, è quello risultante dagli atti che ne hanno determinato l'assunzione della relativa qualifica, ovvero se diverso, quello iscritto nel corrispondente libro sociale su richiesta scritta dall'interessato.

Le comunicazioni fra società, soci, amministratori e soggetti esercenti il controllo, segnatamente quelle relative alla assunzione delle decisioni, anche per quanto attiene l'espressione del consenso o del voto, nei casi in cui non sia necessaria l'adunanza, nonché quelle relative al recesso e all'esclusione, si intendono validamente fatte anche al diverso recapito, per i diversi mezzi di telecomunicazione, dagli stessi fatto iscrivere nel corrispondente libro sociale e, per la società, a libro assemblee; sempreché lo strumento tecnico adottato per la comunicazione sia attendibile circa l'identità del mittente e tale da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (quali, a titolo meramente esemplificativo: lettera raccomandata con avviso di ricevimento; posta elettronica firmata digitalmente).

Le adunanze dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, ove previste, potranno svolgersi anche in telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In particolare, sarà in tal caso necessario che: siano stati indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di adunanza totalitaria, i luoghi di affluenza audio-video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di ricevere o trasmettere materiale in visione, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti trattati.

12) AMMINISTRAZIONE

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

L'amministrazione della società, salvo diversa determinazione dei soci, è conferita a tempo indeterminato. L'amministratore unico o i più amministratori, con le stesse modalità d'esercizio dei poteri amministrativi loro spettanti, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione o i Consiglieri Delegati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza anche giudiziale della società e possono conferire procure speciali per

determinati atti o categorie di atti.

Salvo diversa determinazione contenuta nella decisione dei soci che li nomina: all'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione, composto da due a quindici membri, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ai più amministratori non costituiti in Consiglio con la decisione medesima, spettano in via disgiuntiva i poteri di ordinaria amministrazione e, in via congiuntiva fra tutti, i poteri di amministrazione straordinaria nonché, in ogni caso, la redazione dei progetti di bilancio, fusione e scissione e le decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e quelle incidenti sui rapporti mutualistici con i soci.

Le cause di ineleggibilità e decadenza e i divieti degli amministratori sono quelli previsti dal Codice civile per le società per azioni.

Salvo il caso in cui i più amministratori siano costituiti in Consiglio, per il cui funzionamento viene fatto espresso richiamo alle disposizioni sulle società per azioni in quanto compatibili e qui non derogate, e ribadendosi in tal caso la possibilità di decisioni per consenso scritto e di nomina di amministratori delegati (con decadenza di entrambi i Consiglieri, nel caso di Consiglio composto da due membri, ove sorga contrasto sulla revoca del Delegato), circa le cause di cessazione degli amministratori, si dispone quanto segue:

- a) la rinuncia all'ufficio ha effetto immediato se permangono in carica altri amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui subentrano i nuovi;
- b) la cessazione degli amministratori per scadenza del termine eventualmente fissato, ha effetto dal momento in cui subentrano i nuovi.

13) CONTROLLO

L'istituzione di organi di controllo è subordinata al verificarsi di un obbligo di legge.
Ove istituito, il Collegio Sindacale conterà del numero minimo legale dei componenti.
Come previsto dalla Legge:

- a) la carica di Presidente del Collegio Sindacale è conferita dai soci;
- b) gli organi di controllo sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo di questi esercizi.

14) DECISIONI DEI SOCI

Quando risulti iscritto nel corrispondente libro un numero di soci uguale o superiore a centoventi, le decisioni devono essere assunte in forma assembleare.

Se il numero dei soci è inferiore a quello sopra detto:

- a) sono adottate con deliberazione assembleare le decisioni per le quali la legge di riferimento prevede tale modalità come obbligatoria, e comunque le seguenti:
 - 1) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 2) compimento di operazioni sostanzialmente modificative dell'oggetto sociale, segnatamente quella di cui all'articolo 2361, 1° comma C.C., o dei diritti dei soci; compimento dell'operazione di cui al 2° comma dell'articolo medesimo;
 - 3) proposta di concordato fallimentare e preventivo e di amministrazione controllata;
 - 4) emissione di titoli di debito;
 - 5) nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori e delle modalità della liquidazione;
 - 6) quelle richieste di forma assembleare da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresenti almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti ai soci;
 - 7) l'approvazione dei regolamenti interni;

- b) ogni altra decisione dei soci, è adottata sulla base del consenso espresso per iscritto.

La promozione della decisione spetta ad ogni amministratore o a tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti complessivamente spettanti ai soci.

Apposito avviso deve essere comunicato a tutti i soci, gli amministratori e i sindaci.

L'avviso deve contenere:

- a) nel caso di decisione assembleare, l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare;
- b) nel caso di decisione per consenso scritto, l'indicazione del termine entro il quale far pervenire alla società il proprio voto, la cui mancata ricezione in termine da parte della società, equivale ad assenza; nonché l'indicazione del testo della decisione che si intende adottare e delle modalità di reperimento delle informazioni e documentazioni utili per l'espressione del consenso.

L'avviso:

- a) ove il numero dei soci iscritti nel corrispondente libro alla data di spedizione sia inferiore a centoventi, dovrà essere comunicato ai soci con le modalità di cui al precedente art. 11, secondo comma, almeno otto giorni prima dell'adunanza;
- b) ove il numero dei soci iscritti nel corrispondente libro alla data di consegna per la pubblicazione sia uguale o superiore a centoventi, dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In ogni caso la decisione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono informati della decisione adottata o, nel caso di assemblea, della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata agli atti sociali ai sensi di legge.

Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci.

Fermo il diritto di ogni socio di essere messo in grado di partecipare ad ogni decisione, sia le decisioni non assembleari, sia quelle assembleari, sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvi i casi in cui disposizioni inderogabili di legge prevedano maggioranze diverse.

La presidenza dell'assemblea è affidata alla persona dalla stessa designata.

I verbali dell'assemblea, redatti a norma di legge, e le decisioni dei soci, sono trascritti senza indugio nel corrispondente libro sociale e la relativa documentazione è conservata dalla società.

15) ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Nel soli casi e limiti di legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore a quella massima disposta dalla legge per la ricorrenza della mutualità prevalente.

Ove fossero emessi, è comunque vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a quella prevista dalla Legge per la ricorrenza della

mutualità prevalente.

E' vietata la distribuzione di riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno la misura percentuale minima degli utili netti annuali prevista dalla Legge.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura massima e con le modalità previste dalla legge.

16) SCIOGLIMENTO

Al di fuori dei casi di scioglimento della società per atto dell'autorità, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

17) RINVIO

Per quanto qui non previsto, vale la disciplina di legge in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, si applicano le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

F.TO MARIA ELENA BARTOLI

F.TO VINCENZO PESSINA NOTAIO (L.S.)

Copia conforme all'originale nei miei atti, in più fogli muniti delle prescritte firme ed ai suoi allegati, che rilascio prima della registrazione ad esclusivo uso di deposito presso Pubblico Ufficio.

Rho, lì 16 dicembre 2004.

VINCENZO PESSINA-NOTAIO